

DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO (AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1 DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013, n. 8, "NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO").

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO Il decreto legge 13.9.2012, n. 158, "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8.11.2012, n. 189, ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 2 che ha previsto di "*aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)*";

- l'art. 7, comma 10, che, in tema di collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18.06.1931 n. 773, "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", cita "*criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi*"

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, "*Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*", pubblicata sul BURL supplemento n. 43 del 22 ottobre 2013, ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che "*Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.*";

- l'articolo 12, comma 2, il quale stabilisce che "*La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*"

CONSIDERATO che:

- La Lombardia è tra le regioni italiane con la maggior spesa assoluta per il gioco;
- numerose persone in Lombardia hanno manifestato problemi legati a questo fenomeno, che è in continua crescita e interessa in particolare coloro che hanno minori capacità di reddito ;
- molte sono in cura in strutture specializzate per nuove dipendenze, con costi considerevoli a carico della collettività;
- le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli, minori, anziani e casalinghe, in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità, elementi che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia di quelli interessati.

- l'aumento dell'offerta di "azzardo popolare", fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo, in particolare per categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di "valenza sociale" e di "opportunità relazionale";
- sta crescendo il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso vanno incontro ad una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi;
- il fenomeno interessa infatti, purtroppo, anche le fasce più giovani della popolazione;

RITENUTO che la Giunta regionale intende dare concreto seguito alla normativa di cui sopra, dettando le disposizioni contenute nell'Allegato A), denominato "*Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8*", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, al fine di adottare misure di contenimento del fenomeno e tutelare le zone più sensibili dell'abitato nonché le categorie di soggetti più vulnerabili

DATO ATTO che le suddette disposizioni contenute nell'Allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, individuano, in conformità con l'art. 5, comma 1, della l.r. 8/2013, la distanza massima per una nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo rispetto all'ubicazione di luoghi definiti "sensibili", come nel seguito specificati:

- 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado,
- 2) luoghi di culto,
- 3) impianti sportivi,
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
- 5) strutture ricettive per categorie protette,
- 6) luoghi di aggregazione giovanile,
- 7) oratori;

SENTITE le associazioni regionali delle imprese, e ANCI Lombardia;

RITENUTO di determinare in 500 metri per tutti i comuni lombardi la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sia al fine di dare piena attuazione agli indirizzi univocamente manifestati dal Consiglio Regionale durante i lavori preparatori e quelli per l'approvazione della legge in argomento, sia per consentire in fase di prima applicazione della medesima legge l'attuazione più uniforme e lineare da parte delle Amministrazioni comunali interessate;

ATTESA l'esigenza che la determinazione di distanze dai luoghi sensibili contemperì l'interesse pubblico alla tutela della salute con quello alla libera iniziativa economica;

DATO ATTO che il presente provvedimento si applica a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL;

VISTA la DCR n. X/78 del 09/07/2013 "Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura",

DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento e l'Allegato A) denominato "*Distanza dai luoghi sensibile per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8*", che ne costituisce parte integrante;
2. di disporre che il presente provvedimento si applichi a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la sua pubblicazione sul BURL;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971 , n. 1199.

IL SEGRETARIO